



COMUNE DI LOREO
 PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERA N. 21

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta ordinaria pubblica in prima convocazione

DEL 30 LUGLIO 2015

OGGETTO: IUC 2015 – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).-

L'anno **duemilaquindici**, addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **21.00** nell'Ufficio Municipale di Loreo, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri con nota n. **5699** in data **24.07.2015**, si è convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria per trattare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno dell'adunanza odierna.

Eseguito l'appello iniziale risultano:

1	GASPARINI Moreno	P	8	POZZATO Rudy	P
2	ERDMANN Stefania	P	9	BARDELLA Elisa	P
3	BERTO Luciana	P	10	TOMMASI Massimo	P
4	GALDIOLO Andrea	P	11	CAMISOTTI Tiziano	P
5	DONI Alberto	P	12	BERGO Francesco	P
6	CHIARIELLO Luca Bernardino	P	13	PAVARIN Giuseppe	P
7	RIZZATO Laura	P			

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Emanuela FINESSO**. Il Sig. **Moreno GASPARINI** nella veste di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa scrutatori i consiglieri Pozzato Rudy – Erdmann Stefania e Camisotti Tiziano.

Il Sindaco-Presidente illustra l'argomento evidenziando che, contrariamente a quanto programmato lo scorso anno, non è stato possibile effettuare alcuna manovra di alleggerimento della pressione fiscale dei giovani agricoltori anche perché non si è avuta collaborazione da parte delle Associazioni di categoria nonostante la richiesta fatta dall'ufficio Tributi. Comunque la problematica è comunque all'attenzione di questa Amministrazione per gli esercizi futuri.

Da' quindi lettura delle aliquote anno 2015.

Il consigliere Tommasi preannuncia il voto contrario del gruppo di minoranza non avendo visto il minimo sforzo dell'Amministrazione per rivedere le aliquote e non essendo stati coinvolti nella decisione.

Il consigliere Pavarin afferma tanti Comuni tentano di rimodulare e introdurre delle detrazioni. Anche seppur di poco si riscontra dappertutto la volontà di abbassare le tasse (vedi Porto Viro). A Loreo sono aumentate ai massimi livelli senza prevedere alcun tipo di detrazione.

Il Sindaco replica che la filosofia di questa Amministrazione è quella di non aumentare i costi per i servizi e di mantenere un buon livello di sostegno a chi ne ha bisogno, e sono tante le persone che quotidianamente chiedono al comune un contributo economico. Afferma che potrebbe essere più popolare abbassare una aliquota, che ha più visibilità, a fronte di ridurre lo stanziamento del capitolo per il sociale che in questo bilancio è di 55.000,00 euro

Il consigliere Tommasi dichiara che questi stessi problemi ci sono da anni. A seconda del ruolo che si ricopre si assumono atteggiamenti diversi: se prima si polemizzava su tante cose adesso sulle stesse cose si sorvola. Chiede uno sforzo da parte della maggioranza per rivedere la manovra fiscale.

Il consigliere Chiariello afferma che è stato sempre riconosciuto alla precedente maggioranza di aver operato bene nel campo del sociale.

Il consigliere Pavarin ritiene che sia il momento di fare una operazione di inversione di tendenza introducendo qualche cosa di nuovo, come ad es. riduzioni per locali che non installano slot machine .

Il Sindaco replica che di cose nuove proposte dall'Amministrazione ce ne sono tante. Informa di aver partecipato ad una riunione a Porto Tolle riguardante l'operazione "slot machine" e di aver in quell'occasione proposto che tutti i Comuni dell'ASL N. 19 adottino le stesse regole per ottenere una visione generale e un'unica disciplina perché le scelte di un Comune solo sono vanificate se il Comune limitrofo non adotta le stesse metodologie.

Il consigliere Tommasi concorda sulla necessità che tutti i Comuni decidano concordemente.

Dopodichè, ultimata la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri che hanno partecipato alla discussione;

PREMESSO CHE:

- con gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 e l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, è stata istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere, in via sperimentale, dal 2012;
- la legge n. 147/2013 ha trasformato l'IMU da sperimentale a definitiva;
- l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

CONSIDERATO che il presupposto dell'IMU consiste nel possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992) con esclusione dei fabbricati rurali strumentali (art. comma 708, della legge 147/2013;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- art. 4 del D.L. 16/2012 e articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;
- D.Lgs 504/92;
- art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
- art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;
- art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 dell'art. 1, della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del

possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);
- l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 708);

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 35 del 21.08.2014 con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014;
- n. 34 del 21.08.2014 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della IUC – componente Imposta Municipale Propria;

ATTESO che per far fronte alle esigenze di bilancio risulta necessario confermare una aliquota ordinaria nella misura del 1,06 per cento, un'aliquota per l'abitazione principale delle categorie catastali A1, A8, A9, e sue pertinenze nella misura dello 0,6 per cento e un'aliquota dello 0,99 per cento per i terreni agricoli, come riportati anche nel seguente schema:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE ANNO 2015
Abitazione principale e pertinenze	0,60%
Altri Fabbricati	1,06%
Terreni Agricoli	0,99%
Aree Fabbricabili	1,06%

VISTO l'art. 27, c. 8, della L. n. 448/2001;

PRESO ATTO del Decreto Ministero degli Interni del 13.05.2015 ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del TUEL al 30.07.2015;

VISTO l'art. 142 del TUEL, già citato, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO, altresì, che il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, sarà espresso in sede di redazione del verbale inerente la delibera di approvazione del Bilancio di Previsione 2015, e Bilancio di Previsione Pluriennale 2015-2017;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Tommasi, Camisotti, Pavarin e Bergo), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti:

DELIBERA

1. di considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare, per l'esercizio 2015, le medesime aliquote già stabilite nell'anno 2014 relativamente alla componente IMU (imposta municipale sugli immobili) di seguito riportate:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE ANNO 2015
Abitazione principale e pertinenze (cat.catastali A1, A8, A9)	0,60%
Altri Fabbricati	1,06%
Terreni Agricoli	0,99%
Aree Fabbricabili	1,06%

3. di stabilire nella misura di €. 200,00 la detrazione per abitazione principale delle categorie catastali A1, A8, A9. Tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;

5. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU, si rimanda al regolamento del tributo, approvato con deliberazione consiliare n° 34 del 21 agosto 2014;

6. di dare atto che il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

7. di delegare il Funzionario Responsabile del settore tributario a trasmettere copia del presente atto al MEF – Dipartimento delle finanze – nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

8. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2015, ai sensi dell'art. 172 del TUEL;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to: Moreno Gasparinii

F.to: Dott.ssa Emanuela Finesso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 576

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 07 AGO. 2015 ove resterà per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267).

data 07 AGO. 2015



IL MESSO COMUNALE
DATA VISATA PL

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs. 267/2000, il giorno 17 AGO. 2015 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

data 25 AGO. 2015



IL SEGRETARIO

Per copia conforme:

Data 25 AGO. 2015



IL SEGRETARIO